CAMERA DEI DEPUTATI N. 2373

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL TESORO

(PANDOLFI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(MORLINO)

—

Aumento del capitale della Banca nazionale del lavoro

Seduta del 31 luglio 1978

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Con la legge 24 giugno 1971, n. 507, il Tesoro dello Stato fu autorizzato a concorrere con una quota pari a lire 17.152.420.000 all'aumento del capitale della Banca nazionale del lavoro da lire 40 miliardi a lire 60 miliardi.

In conseguenza di tale aumento, in atto il capitale della Banca è sottoscritto per lire 51.457.260.000 dal Tesoro dello Stato e per lire 8.542.840.000 da altri partecipanti.

Intanto, l'attività della Banca nazionale del lavoro ha continuato a svilupparsi con ritmo sostenuto, sia nel campo interno che in quello internazionale.

Alla data del 31 dicembre 1977 lo stato patrimoniale dell'Istituto presentava all'attivo l'importo di lire 37.683 miliardi mentre il patrimonio (capitale più riserve) era di lire 479,7 miliardi, e la raccolta globale superava i 18.500 miliardi.

Detto incremento di attività si è tradotto in un deterioramento del rapporto tra mezzi propri dell'Istituto e il totale dei mezzi di terzi amministrati.

È sorta quindi la necessità di adeguare le strutture patrimoniali della Banca, tenuto conto dell'esigenza di un più armonico equilibrio tra patrimonio dell'Istituto e mezzi di terzi amministrati, di una migliore competitività con gli altri organismi similari, sia nazionali che europei, nonché di realizzare un più incisivo ritmo di intervento della Banca stessa a sostegno dello sviluppo dell'economia nazionale, specie nella attuale delicata fase congiunturale.

Si ricorda che anche le tre Banche di interesse nazionale hanno recentemente aumentato il proprio capitale sociale: la Banca commerciale italiana da lire 60 miliardi a lire 105 miliardi; il Credito italiano da lire 45 miliardi a lire 82 miliar-

di; e il Banco di Roma da 40 miliardi a 70 miliardi. Pure il Banco di Santo Spirito ha proceduto all'aumento del proprio capitale sociale da lire 16 miliardi a lire 28 miliardi.

La Banca nazionale del lavoro per assecondare lo sviluppo della propria attività ha deliberato, quindi, di aumentare il proprio capitale da lire 60 miliardi a lire 120 miliardi, sia per porre l'Istituto sullo stesso piano di operatività delle altre Banche d'interesse nazionale, sia per consentire l'espansione all'interno e allo estero e per migliorarne la struttura patrimoniale.

Il Tesoro dello Stato, per l'obbligo che gli deriva quale partecipante di maggioranza della Banca nazionale del lavoro, è tenuto a sottoscrivere la quota di propria pertinenza dell'aumento di capitale in pari a lire 51.457.260.000.

È stato, perciò, predisposto l'unito provvedimento, con il quale:

all'articolo 1: si autorizza il Tesoro dello Stato a concorrere con la somma di lire 51.457.260.000 all'aumento del capitale fino a lire 120 miliardi deliberato dalla Banca nazionale del lavoro;

all'articolo 2: si stabilisce che tale conferimento verrà ripartito in cinque esercizi finanziari a decorrere dal 1978, in ragione di lire 11.457.260.000 per l'anno 1978 e di lire 10 miliardi all'anno dal 1979 al 1982;

all'articolo 3: si autorizza il Ministero del tesoro ad effettuare, a copertura dell'onere, apposite operazioni finanziarie, fra cui l'emissione di certificati speciali di credito.

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

Il Tesoro dello Stato è autorizzato a concorrere con la somma di lire 51 miliardi 457 milioni 260 mila all'aumento del capitale fino a lire 120 miliardi deliberato dalla Banca nazionale del lavoro.

ART. 2.

La somma di cui al precedente articolo sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro in ragione di lire 11.457.260.000 per l'anno 1978 e in ragione di lire 10 miliardi all'anno per ciascuno degli anni finanziari dal 1979 al 1982.

ART. 3.

All'onere di lire 51.457.260.000 derivante dalla presente legge si provvede con il ricavo netto di operazioni finanziarie che il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare negli anni finanziari dal 1978 al 1982 nella forma di assunzione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche e con altri Istituti di credito a medio o lungo termine a ciò autorizzati in deroga anche a disposizioni di legge o di statuto, oppure di emissioni di buoni pluriennali del Tesoro oppure di certificati speciali di credito. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi dal secondo al nono, della legge 4 agosto 1975, n. 403.

Per l'anno 1978 agli oneri relativi agli interessi, alle spese ed alle eventuali rate capitale delle operazioni finanziarie di cui al precedente comma del presente articolo, si farà fronte mediante corrispondente maggiorazione delle operazioni predette.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio per gli anni dal 1978 al 1982.